



PROTOCOLLO D'INTESA
TRA LA FONDAZIONE UGO BORDONI
E L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

La Fondazione Ugo Bordoni, di seguito indicata come "**FUB**" e l'Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito indicata come "**ANAC**", e in seguito denominate congiuntamente "**Le Parti**",

CONSIDERATO che - in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110 - la legge 6 novembre 2012, n. 190 ha individuato, in ambito nazionale, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO l'articolo 1, co. 2, lettera c) della legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha attribuito all'Autorità, tra le altre funzioni, l' "*analisi delle cause e dei fattori della corruzione*" per individuare gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;

VISTO l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha ridefinito le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione stabilendo, tra l'altro, al comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche "i compiti e le funzioni svolti all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", successivamente modificato ed integrato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", che lo ha intitolato "Codice dei contratti pubblici";

VISTO l'art. 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato dall'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, con il quale è stata istituita, presso l'Autorità, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dichiarata base di dati di interesse nazionale ai sensi dell'art. 60 dello stesso decreto, che viene utilizzata per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocatione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione;

VISTO l'art. 213, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che *“l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive”*;

CONSIDERATO che l'ANAC ha pubblicato in data 1 marzo 2018 il *“Regolamento concernente l'accessibilità dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici”*;

VISTO l'articolo 5 del suddetto Regolamento che prevede, tra l'altro, che per *“l'accesso ai dati secondo le modalità di cui alle lettere a) e b), si può prevedere la stipula di un protocollo d'intesa o convenzione tra le parti su iniziativa dell'ANAC o della parte interessata”*;

VISTO che la FUB è Ente Morale senza fine di lucro, riconosciuto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificata dall'art. 31 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, come istituzione di alta cultura e ricerca, avente lo scopo di effettuare e sostenere ricerche e studi scientifici e applicativi nelle materie delle comunicazioni elettroniche, dell'informatica, dell'elettronica, dei servizi pubblici a rete, della radiotelevisione e dei servizi audiovisivi e multimediali in genere, al fine di promuovere il progresso scientifico e l'innovazione tecnologica. In particolare, come meglio specificato dall'art. 31 della menzionata legge 18 giugno 2009 n. 69, la Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente il Ministero dello Sviluppo Economico e altre amministrazioni pubbliche sia nazionali che locali nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alla attività del Ministero e delle Amministrazioni pubbliche.

VISTO che la FUB su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero delle altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio;

VISTO che, ai sensi dell'art. 2 lett. b) del proprio Statuto, la FUB, assiste il Governo, le pubbliche amministrazioni nazionali e locali, gli organismi di diritto pubblico e le Autorità indipendenti nella predisposizione di piani, programmi, progetti, anche integrati, per finalità di interesse generale;

VISTO che la FUB assume specifici incarichi di studio e ricerca conferiti da enti istituzionali operanti nel settore delle comunicazioni dell'informatica, della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione, ed in genere dei servizi pubblici a rete, nonché da altri enti pubblici ed organismi di diritto pubblico, compatibili con le finalità statutarie.

VISTO che la FUB è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e riferisce al Governo e alle competenti Commissioni Parlamentari sulle attività svolte, ai sensi della legge 14 maggio 2005 n. 80;

VISTO che le modalità di collaborazione della FUB con il Ministero, con le altre Amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordononi è tenuta ad attenersi nell'assolvere gli incarichi ad essa affidati;

CONSIDERATO che l'art. 4 dello Statuto della FUB prevede che le modalità di svolgimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza che impongano specifici obblighi di riservatezza e confidenzialità, nonché la separatezza tra funzioni gestionali affidate al Consiglio di Amministrazione e le attività di studio, ricerca e consulenza in genere, sono definite attraverso apposita delibera del Consiglio di Amministrazione il cui contenuto deve essere allegato al singolo incarico affidato per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la corruzione è un fenomeno politico, economico e sociale complesso difficile da definire univocamente e ancor più da misurare e valutare, che compromette la fiducia dei cittadini e che allo stesso tempo può minare la stabilità e la sicurezza della società, così come i valori della democrazia, dell'etica e della giustizia;

CONSIDERATO che per potenziare la conoscenza del fenomeno sono indispensabili misure adeguate per comprendere il peso relativo di ciascuno dei numerosi fattori che possono influenzare il livello di corruzione, per rilevare l'impatto della corruzione sul processo di crescita del Paese e delle sue diverse aree territoriali, per migliorare la consapevolezza del suo effettivo costo economico, sociale, politico e morale e, soprattutto, per la definizione di politiche di contrasto che siano adeguate all'entità, alla dimensione territoriale e alle specificità del fenomeno.

CONSIDERATO che l'elaborazione di grandi basi di dati per estrarre informazioni "originali" potrebbe essere di grande utilità per lo svolgimento delle attività affidate all'Autorità e contribuire a prevenire e contrastare la corruzione, grazie alla conoscenza del fenomeno nelle sue molteplici manifestazioni, al fine di orientare le metodologie e gli strumenti previsti dal quadro normativo e attuati nelle pratiche nazionali in base alle caratteristiche di uno specifico contesto giuridico, istituzionale e socioeconomico;

CONSIDERATO che la FUB ha progressivamente consolidato competenze di *data mining* e *data security*, anche attraverso lo svolgimento di progetti in collaborazione con la Pubblica Amministrazione e a supporto di essa;

CONSIDERATO che detta attività consentirebbe di mettere alla prova le competenze dei ricercatori della FUB e la qualità degli strumenti messi a punto dalla FUB per estrarre informazioni utili da grandi e complesse basi di dati al fine di migliorare la sua capacità di supporto alle esigenze delle amministrazioni pubbliche rispetto a questi temi, in ottemperanza al suo ruolo statutario;

CONSIDERATO i vantaggi e i benefici, per entrambe le Parti, dei meccanismi di scambio di informazioni e di dati, di collaborazione che tali scambi sono di interesse reciproco e nel più generale interesse pubblico delle sinergie istituzionali;

CONSIDERATO che le Parti, in forza delle disposizioni legislative e statutarie perseguono scopi di interesse generale, per la migliore soddisfazione dei quali hanno interesse a stipulare tra loro accordi di cooperazione finalizzati a conseguire obiettivi che esse hanno in comune;

CONSIDERATO che per il perseguimento di tali finalità ed obiettivi appare opportuno, per adeguare costantemente le reciproche attività agli scopi istituzionali perseguiti così come definiti in base all'evoluzione normativa internazionale, comunitaria e nazionale delle materie sopra indicate, all'indirizzo politico ed alle priorità definite dal Governo e dalle Istituzioni europee, nonché all'evoluzione tecnologica nell'ambito dei settori come sopra individuati, stabilire le modalità organizzative dell'attività di collaborazione tra le Parti per il miglior conseguimento dell'interesse pubblico, attraverso la stipulazione di un Protocollo d'Intesa, che individui gli ambiti di collaborazione e supporto, stabilisca i reciproci compiti e le responsabilità delle Parti, definisca gli obblighi a contenuto generale e programmatico delle attività nell'ambito della cooperazione istituzionale tra le Parti

convengono quanto segue.

ARTICOLO 1 OBIETTIVO

Il presente Protocollo d'Intesa mira a strutturare la cooperazione tra le Parti per lo scambio di conoscenze, dati, metodologie di analisi e buone pratiche e per il pieno dispiego delle sinergie istituzionali, che consentano una migliore attuazione delle missioni istituzionali di ciascuna e che contribuiscano alla conoscenza del fenomeno corruttivo e degli aspetti collegati e, attraverso di essa, alla promozione dell'integrità, della trasparenza e della prevenzione della corruzione nel Paese.

ARTICOLO 2 AREE DI COOPERAZIONE

Per il conseguimento dell'obiettivo del Protocollo d'Intesa, le Parti convengono di intraprendere azioni di cooperazione, con particolare riguardo alle seguenti aree:

1. utilizzo delle banche dati, del patrimonio informativo e delle categorie di standardizzazione in gestione a ciascuna, per la condivisione delle conoscenze di comune interesse, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali;
2. impiego delle tecnologie di analisi di grandi basi di dati e *data mining*, con particolare riguardo alla *Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici*, istituita con d.lgs. 82/2005 e gestita dall'ANAC, per individuare informazioni utili ai processi decisionali e concorrere a rinnovare i processi interni favorendo l'innovazione e per vigilare e prevenire la corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche;
3. studi in materia di digitalizzazione di atti e documenti amministrativi, ai fini della migliore implementazione della *BDNCP*;
4. utilizzo del patrimonio informativo reciproco, delle metodologie, esperienze e buone pratiche, anche attraverso l'organizzazione di consultazioni periodiche, di iniziative di formazione e scambi tra le rispettive strutture;
5. sviluppo della conoscenza del fenomeno della corruzione e dell'analisi delle cause e dei fattori della corruzione attraverso iniziative e indagini strutturate, anche sulla percezione e sulla esperienza;
6. eventuali altre aree di cooperazione nei settori di comune interesse che Le Parti convengano.

ARTICOLO 3 FINANZIAMENTO E ONERI

Il presente Protocollo d'Intesa non crea o implica alcun obbligo di natura finanziaria per le Parti. Ogni impegno assunto sia dalla FUB sia dall'ANAC nell'ambito del presente Protocollo

d'Intesa dipenderà dalle disponibilità di bilancio ovvero dalle risorse eventualmente destinate a specifiche iniziative.

Dal presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 4 ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

Il contenuto, le modalità e i tempi di realizzazione delle iniziative necessarie al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 saranno disciplinati con appositi "Atti esecutivi" sottoscritti dalle Parti secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti e nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa vigente in materia.

La firma degli "Atti esecutivi" non precluderà ulteriori forme di collaborazione tra le Parti.

ARTICOLO 5 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo d'Intesa e negli "Atti esecutivi" da esso derivanti saranno di proprietà della FUB e dell'ANAC che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali, dando atto della collaborazione instaurata con il presente atto.

Eventuali prodotti di valore commerciale o diritti di proprietà intellettuale risultato delle azioni di cooperazione del presente Protocollo d'Intesa saranno disciplinati di comune accordo tra le Parti secondo le leggi applicabili in materia.

ARTICOLO 6 RISERVATEZZA

Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra parte o le Terze parti di cui dovesse venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività oggetto della presente Protocollo d'Intesa. Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a non eseguire copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di documenti riguardanti l'altra Parte, dei quali sia eventualmente venuta in possesso.

Le Parti si obbligano reciprocamente a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo. Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in ragione del presente Protocollo.

ARTICOLO 7

SICUREZZA E TUTELA DEL INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

Ciascuna Parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento, da parte dell'altra, dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo. Il trattamento di dati personali è soggetto alla disciplina contenuta nel Regolamento UE 2016/679 ed è improntato ai principi stabiliti all'arti. 5 del Regolamento medesimo.

È fatto divieto alle parti di utilizzare e trasferire ad altri, in qualsiasi formato, o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopraccitate, fatti salvi eventuali obblighi derivanti da leggi o regolamenti.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Esso è inoltre soggetto all'applicazione di misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate ai rischi. Le Parti si impegnano ad adottare misure di sicurezza che comprendono quanto meno quelle indicate dal Regolamento all'art. 32.

Con riguardo al trattamento dei dati personali, con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, comprese le informazioni sui diritti degli interessati di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento medesimo, ove applicabili, ed alle modalità di esercizio di detti diritti.

Ai sensi del Regolamento citato D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

ARTICOLO 8

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO

Per la gestione e il monitoraggio del presente Protocollo d'Intesa ciascuna Parte designa un proprio referente, coadiuvato dal gruppo di lavoro composto da non più di tre membri per Parte.

Il referente per l'Autorità è il Consigliere Prof. Francesco Merloni.

Il referente per la Fondazione Ugo Bordoni è l'Ing. Claudio Carpineto.

Le Parti convengono che attraverso i referenti valuteranno e monitoreranno periodicamente le azioni di cooperazione previste dal presente Protocollo d'Intesa, effettuando almeno ogni sei mesi delle consultazioni periodiche.

E' facoltà delle Parti procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

ARTICOLO 9 DURATA, MODIFICA E RECESSO

Il presente Accordo ha una validità di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato previa richiesta scritta di una delle parti ed adesione dell'altra, 30 giorni prima della scadenza, ovvero integrato o modificato di comune accordo prima della scadenza.

In caso di firma digitale, il termine di durata decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Protocollo d'Intesa, restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso, mediante comunicazione scritta con un preavviso di almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Le Parti concordano che l'eventuale cessazione anticipata del presente Protocollo d'Intesa non pregiudicherà il completamento delle attività nel frattempo intraprese.

ARTICOLO 10 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme del codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.

Per qualunque controversia, ove non risolta amichevolmente, relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente protocollo, le Parti stabiliscono in via esclusiva la competenza del Foro di Roma.

**IL PRESIDENTE DELLA
FONDAZIONE UGO BORDONI**

Antonio Sassano

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA'
NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

Raffaele Cantone